**Comunicato stampa**

**CRISI D’IMPRESA: COMMERCIALISTI, ESTENDERE AL REVISORE LEGALE LE SEGNALAZIONI PER L’EMERSIONE DELLA CRISI**

**Lettera del presidente nazionale de Nuccio al Ministro della Giustizia Cartabia: “Il disallineamento fra ruoli e doveri tra revisore legale e organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, può provocare inefficienze nella tempestiva emersione”**

*Roma, 30 settembre 2022 –* Riformulare gli artt. 25 – octies e ss. del Codice della crisi nella prospettiva di **estendere anche al revisore legale gli opportuni obblighi di segnalazione** all’organo di amministrazione circa la ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione della crisi. È l’invito formulato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Elbano de Nuccio**, in una lettera inviata oggi alla Ministra della Giustizia, **Marta Cartabia**.

“L’art. 25-octies del Codice della Crisi – scrive de Nuccio – replica, con rilevanti modifiche, il contenuto dell’art. 14 dell’originaria formulazione del Codice della crisi che, a nostro avviso, dovrebbe essere recuperato nella prospettiva di **dotare di efficacia il sistema delle segnalazioni attualmente vigente**. L’art. 14 della originaria versione del Codice della crisi, infatti, faceva ricadere gli obblighi di segnalazione non solo sull’organo di controllo, bensì anche sui soggetti incaricati della revisione legale - revisore persona fisica o società di revisione – chiamati ad attivarsi presso l’organo di amministrazione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni. In tal modo, veniva ben colto il differente ruolo svolto dell’organo di controllo della società e dal revisore legale nella governance societaria”.

Per il presidente dei commercialisti, d’intesa con i consiglieri nazionali delegati alla materia, **Cristina Marrone** e **Pierpaolo Sanna** “nelle situazioni di crisi (o pre-crisi o insolvenza reversibile) contemplate nel Codice della crisi, anche in funzione della tutela dell’interesse pubblico, occorre enfatizzare il ruolo proattivo sia dell’organo di controllo sia del revisore legale che nella società, e per la società, svolgono funzioni di controllo e revisione legale, con il precipuo obiettivo di favorire l’emersione tempestiva delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario della società”.

“Nella maggior parte delle nostre società di capitali, in cui l’organo di controllo non è altresì incaricato della revisione legale, l’ordinamento non affida a quest’ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, invece, esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. È nostro timore – spiega de Nuccio – che il disallineamento fra ruoli e doveri imposti all’incaricato della revisione legale e all’organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, possa provocare inefficienze nella tempestiva emersione, problemi di coordinamento e asimmetrie informative, eventuali disfunzioni anche nella corretta individuazione - e delimitazione - dei rispettivi ambiti di attività in eventuali giudizi di responsabilità”.

“Nelle s.r.l. che abbiano nominato unicamente un revisore e non anche un organo di controllo – segnala de Nuccio – si arriva alla paradossale quanto pericolosa situazione nella quale per un verso il sistema di “segnalazione interna” viene pregiudicato dall’assenza di un soggetto segnalante presso l’organo di amministrazione e, per altro verso, viene fortemente compromesso anche il sistema di “segnalazioni esterne”, con evidente pregiudizio degli interessi - di soci, creditori e terzi - che lo stesso art. 25-octies del Codice della crisi intende tutelare”.